



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 74 DEL 08/08/2020

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA PER DISCIPLINARE TRANSITO E SOSTA IN VIA GRAVERE PER LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta dell'Ufficio Tecnico pervenuta in data odierna, tendente ad ottenere la regolamentazione del traffico in via Gravere, per l'esecuzione di lavori di sfalcio erba nelle fasce di pertinenza della strada comunale;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario provvedere alla chiusura della strada nel giorno 11.08.2020, dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, martedì 11.08.2020 dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nella via Gravere, sia istituito il divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli e pedoni.

DISPONE

- che sia sempre assicurato, da Susa, l'accesso ai residenti nel tratto di strada interessato dai lavori
- che sia fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di soccorso, di emergenza e per l'erogazione dei servizi principali.
- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:
 - a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
 - b) posa di segnali regolamentari (D.P.R 495 del 16.12.1992) da installarsi all'imbocco della via a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che resta obbligata a vigilare costantemente

sull'efficienza della stessa e rimane altresì responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi in conseguenza della mancata o carente segnalazione dei lavori e del cantiere stradale, delle limitazioni o per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza.

- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 07.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO